



DOSSIER RIEPILOGATIVO NORME APPROVATE D'INTERESSE DEI COMUNI
(ottobre 2021 – ottobre 2022)

Premessa

Il presente documento rappresenta una ricognizione, non esaustiva, dei provvedimenti seguiti dalle Aree di competenza dell'ANCI, nell'arco temporale che va dall'ottobre 2021 ad oggi.

I contenuti sono catalogati per materie d'interesse e in ordine temporale di approvazione delle disposizioni più importanti di interesse. Si passa quindi dalla finanza locale, al personale, alle norme in materia di istruzione, appalti e così via.

L'obiettivo è quello di offrire agli operatori e a tutti gli associati, un prodotto di facile consultazione che – oltre ad informare puntualmente sulle disposizioni di particolare interesse normativo – renda evidente il lavoro di rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione, che ha seguito l'iter parlamentare dei provvedimenti sottoelencati e, in molti casi, ottenuto correttivi fondamentali per i Comuni e le Città Metropolitane.

Sommario

FINANZA LOCALE	9
Fondi funzioni fondamentali delle città metropolitane e delle province	9
Risanamento finanziario dei comuni in predissesto ed estensione ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna.....	9
Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana.....	10
Proroga dei termini per la rimodulazione dei piani di riequilibrio.....	10
Incremento risorse correnti comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche	11
Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali.....	11
Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni.....	11
Facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale	12
Svincolo quote di avanzo vincolato di amministrazione	12
Libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui	13
Superbonus e Sismabonus	13

Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 2009,2016 e 2017	14
Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno	15
Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 del Fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali.....	15
Utilizzo quota libera avanzo amministrazione.....	16
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed estinzione anticipata dei mutui.....	17
Sblocco degli avanzi di amministrazione dei Comuni per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate	17
Iter risanamento enti in dissesto	18
Contributi straordinario agli enti locali caro bollette	18
Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016	19
Rettifica degli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione degli enti locali	19
Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni.....	19
Sanatoria degli effetti degli eventuali ritardi nell'approvazione del rendiconto 2021 degli enti locali	20
Facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020-21 per il finanziamento di agevolazioni TARI.....	20
Utilizzo delle entrate derivanti dalle multe e dai parcheggi a pagamento a copertura delle spese per energia elettrica e gas	21
Contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto.....	21
Sostegno obiettivi PNRR grandi città	22
Riequilibrio finanziario di province e città metropolitane	22
Riequilibrio finanziario Comuni capoluogo di provincia.....	23
Ampliamento della facoltà di adottare un piano di risanamento	23
Delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe) allineate con termini di approvazione del bilancio	23
Fondo di anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto	24
Gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario	24

Modifica articolo 151 TUEL	25
Scorrimento graduatoria relativa al 2022 per sostegno alla progettazione degli enti locali	25
PERSONALE	26
Misure per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR nelle Città metropolitane	26
Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali.....	26
Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione...	26
Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.....	27
Incarichi di consulenza nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	27
Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei Comuni del Mezzogiorno	27
Potenziamento Agenzia per la coesione territoriale a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.....	28
Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.....	28
Assunzioni per PNRR nei comuni capoluogo con popolazione fino a 250.000 abitanti	29
Superamento precariato nella PA	29
Proroga termine riconosciuto alle pubbliche amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili per procedere all'assunzione a tempo indeterminato in qualità di lavoratori sovranumerari	29
Regime assunzionale Unioni di Comuni	30
Procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali	30
Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione.....	30
Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale.....	30
Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni	31
Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.....	31
Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale.....	32
Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR	33

Modifiche alla collocazione dei segretari comunali.....	33
Stabilizzazione personale PNRR.....	34
CONTRATTI PUBBLICI - APPALTI -REVISIONE PREZZI	34
Revisione prezzi materiali da costruzione	34
Modifiche al Testo unico dell'edilizia.....	38
PNRR e PPP parere preventivo DIPE	39
Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere.....	39
Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR	40
Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche.....	41
SEMPLIFICAZIONI.....	41
Variazioni di bilancio per approvazione tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali.....	41
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili...	41
Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica	42
Semplificazioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili.....	42
Semplificazioni procedurali in materia di investimenti	42
Semplificazioni in materia di telecomunicazioni	43
Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti	43
Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali.....	44
Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche.....	44
Delega procedimenti amministrativi.....	44
Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili.....	45
PROROGHE.....	45
Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali.....	45

Occupazione di suolo pubblico: semplificazioni e canone unico.....	45
Proroga in materia di gestione associata funzioni fondamentali.....	47
Proroga termini approvazione piani finanziari rifiuti e TARI.....	48
Proroga termini adeguamento capitale sociale per i soggetti coinvolti nella riscossione entrate Enti Locali.....	48
Proroga termini per Piani urbani integrati.....	48
Proroga termini per richieste contributi investimenti opere pubbliche.....	48
Proroga degli accordi quadro e delle convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale	49
Proroga dichiarazione Imposta di soggiorno	49
Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF	50
Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021	51
Proroga esenzione canone patrimoniale attività circense	52
Proroghe termini di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia	52
Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili	53
Proroga del termine per contributi ai comuni fino a 1000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.....	53
Proroga del termine per la rendicontazione degli obiettivi di servizio sociali 2021 (comma 792, L. n. 178/2020)	54
WELFARE	54
Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza.....	54
Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza	55
Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità	55
Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo	55
Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali, Comuni della Sicilia e della Sardegna	56

Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili.....	56
Fondo per le non autosufficienze.....	56
Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina	56
Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina.....	57
Autorizzazione a modifiche contrattuali in deroga nel settore dell'immigrazione	57
Contributo una tantum ai Comuni per maggior spesa sociale collegata all'accoglienza di rifugiati dall'Ucraina.....	58
Incremento Fondi per le misure in materia di accoglienza.....	58
Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas.....	59
Introduzione del “cliente vulnerabile” anche nel settore del gas.....	59
Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore	60
ISTRUZIONE	60
Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia.....	61
Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili.....	61
Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità	61
Contributo scuole infanzia paritarie.....	62
Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi.....	62
Interventi per dimensionamento classi numerose.....	62
Incremento contributo per il rimborso del pasto al personale scolastico statale e TARSU nelle scuole (Tabella 7 – Ministero Istruzione decreto Mef 31 dicembre 2021).....	63
Manutenzione scuole	63
Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali	63
Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.....	64
Potenziamento personale servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali	64

Recupero importi assegnati per l'incremento posti Asili nido comunali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.....	64
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	65
STATUS	65
Indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali	65
Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale	66
Status dei consiglieri comunali degli organi istituiti da legge regionale nell'ambito di fusione di comuni	67
PICCOLI COMUNI, FUSIONI E UNIONI	67
Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne	67
Fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali	68
Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale.....	68
Modifica dei termini per l'utilizzo dei fondi per la progettazione territoriale a favore dei Comuni delle regioni del Mezzogiorno, dell'Umbria e delle Marche nonché delle aree interne	69
Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate	69
Norme in materia di servizi postali	70

	RIFERIMENTO NORMATIVO	FINANZA LOCALE
1	Art. 1, comma 561 Legge 30 dicembre 2021, n. 234- LEGGE DI BILANCIO 2022	<i>Fondi funzioni fondamentali delle città metropolitane e delle province</i> La norma prevede per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane un aumento graduale del contributo. Si prevede un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023 , di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Con riferimento al triennio 2022-2024 i fondi sono stati ripartiti, con l'intesa raggiunta in CSC il 31 marzo 2022. Saranno invece ripartiti entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi.
2	Art. 1, commi 565-566 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - LEGGE DI BILANCIO 2022 Art. 3, comma 5-decies, lett. a) d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 (Legge 15/2022) cd milleproroghe	<i>Risanamento finanziario dei comuni in predissesto ed estensione ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna</i> Viene istituito presso il Ministero dell'interno, un fondo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del TUEL. testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è stato ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto

		del Ministero dell'interno del 6 aprile 2022.
3	<p>Art. 1, commi da 567-580 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - LEGGE DI BILANCIO 2022</p> <p>Art. 16, commi 6 e 6 bis Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (legge 142/22) cd d.l. aiuti bis</p>	<p><i>Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana</i></p> <p>Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite 2020 superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni (150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni annui per il 2023 e il 2024, 240 milioni nel 2025, 100 milioni annui per ciascuno degli anni 2026-2042), da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, previa attestazione del legale rappresentante dell'ente interessato.</p> <p>Gli oneri in questione sono ridotti in ragione degli effetti dovuti a precedenti analoghi contributi assegnati per le annualità 2021-2023.</p> <p>Il contributo è stato ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, con Intesa raggiunta nella Conferenza Stato Città 31 marzo 2022. Il DM è stato emanato il 6 aprile 2022 e comunicato sulla G.U. del 19.04.2022.</p> <p><i>Proroga dei termini per la rimodulazione dei piani di riequilibrio</i></p> <p>Viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine per la rimodulazione dei piani di riequilibrio pluriennali a favore dei capoluoghi di città metropolitana interessati agli accordi di cui al comma 567 della legge di bilancio per il 2022 e in condizioni di "predissesto". Inoltre, è stato previsto che tali comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.</p>

4	<p>Art. 1, commi 581-582 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Incremento risorse correnti comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche</i></p> <p>Si prevede un contributo di 50 milioni di euro su richiesta dell’Anci per l’anno 2022 in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In particolare, si prevede che il predetto contributo sia ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i comuni con problemi di spopolamento che presentano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale. Il riparto è stato effettuato con decreto del Ministro dell’Interno, con Intesa raggiunta nella Conferenza Stato Città del 16 marzo 2022 e successivamente pubblicato in GU del 5.4.2022</p>
5	<p>Art. 1, commi 597- 603 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali</i></p> <p>La norma consente alle Regioni e agli Enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni dal MEF per il pagamento dei debiti commerciali, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%, che viene significativamente ridotto.</p> <p>L’intervento normativo prevede che i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidità siano rinegoziati secondo i seguenti termini: il debito residuo al 31 dicembre 2021 viene rimborsato in trenta anni mediante rate annuali costanti - ad eccezione della rata in scadenza nel 2022 - comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento contemplate nei contratti di anticipazione originari.</p>
6	<p>Art. 1, comma 767 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni</i></p> <p>La norma stabilisce che i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis TUEL (cd. predissesto) nel secondo semestre del</p>

	Art. 3, comma 5-decies, lett. b) d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 (Legge 15/2022) cd milleproroghe	2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 28 febbraio 2022.
7	Art. 1, commi 992-994 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022 Art. 3, comma 5 ter d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 (Legge 15/2022) cd milleproroghe	<i>Facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i> In deroga alle norme del TUEL che disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (artt.243-bis e seguenti TUEL), gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, non si è concluso l'iter di approvazione di (art. 243-quater, co. 3, o art. 243-quater, co.5, possono comunicare, entro i successivi 60 giorni da tale data (quindi entro il 2 marzo 2022), la facoltà di rimodulazione del Piano stesso e si allungano ai 150 giorni successivi il tempo per presentare il piano revisionato
8	Art. 3, comma 5-sexies d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 (Legge 15/2022) cd milleproroghe	<i>Svincolo quote di avanzo vincolato di amministrazione</i> La norma proroga all'esercizio 2022 (rendiconto 2021) la disposizione dell'art. 109 del d.l.18/2020, la quale prevede che gli enti locali, in sede di approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate per attenuare gli effetti economici negativi dovuti dall'emergenza COVID-19.

9	<p>Art. 3, comma 5-octies d.l. 30 dicembre 2021 n. 228 (Legge 15/2022) cd milleproroghe</p>	<p><i>Libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui</i></p> <p>La norma, intervenendo sul d.l. 78/2015, prevede l'estensione, fino al 2024, della disposizione per cui le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.</p>
10	<p>Art. 1, comma 28 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p> <p>Art. 10 bis Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Legge 51/2022) – cd Crisi Ucraina</p> <p>Art. 18, comma 4 ter Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2</p> <p>Art. 14 Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/2022) – cd Aiuti</p> <p>Art. 33 bis Decreto-Legge 9 agosto 2022, n.115 (legge 142/22) c.d Aiuti-bis</p>	<p><i>Superbonus e Sismabonus</i></p> <p>L'articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici).</p> <p>La legge di bilancio 2022, modificando l'art. 119 del d.l. 34/2020, prevede la proroga al 2023 (con il 110%) e fino al 2025 con una diminuzione della percentuale soggetta all'incentivo, vale a dire 70% per le spese sostenute nel 2024, 65% per quelle sostenute nel 2025.</p> <p>Viene disposto che, per interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche si potrà fruire della maxidetrazione fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 settembre 2022 (come modificato dall'art. 14 del d.l. 50/2022) siano stati effettuati lavori effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.</p> <p>Si prevede inoltre la proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle detrazioni al 110% (Superbonus) per gli interventi edilizi effettuati nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.</p> <p>L'art. 10-bis del d.l. 21/2022 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 (cd Superbonus), le imprese esecutrici debbono essere in possesso dell'attestato Soa.</p>

		<p>Le disposizioni di tale norma non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>L'art. 18, comma 4-ter, del decreto legge n.36 del 2022 reca una modifica al comma 4 dell'articolo 119 del d.l. 34/2020 in materia di realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico e, come intervento trainato, di eliminazione delle barriere architettoniche, allorché eseguito congiuntamente agli interventi antisismici, specificando le condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento per l'acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti).</p> <p>L'articolo 33-ter del d.l. 115 c.d Aiuti-bis integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).</p> <p>Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.</p> <p>Con una seconda modifica si dispone in ordine ai crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave.</p>
11	<p>Art. 6 ter Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni-ter</p>	<p><i>Estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 2009,2016 e 2017</i></p> <p>La norma include i comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 nell'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone</p>

		fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
12	<p>Art. 12 Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni-ter Decreto attuativo 15 giugno 2022</p> <p>Art. 27, comma 1 Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Legge 34/2022) – cd d.l. Energia Decreto attuativo 8 settembre 2022</p>	<p><i>Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno</i></p> <p>Viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2022 il fondo per il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Il riparto è stato fatto con DM 15 giugno 2022 (previa Intesa in Conferenza Stato-città del 19 maggio 2022). Tale fondo è stato poi ulteriormente incrementato di 50 milioni di euro per il 2022. Il riparto di questa integrazione è stato fatto con <u>DM 8 settembre 2022</u> (previa Intesa in Conferenza Stato-città del 4 agosto 2022).</p>
13	<p>Art. 13, commi 1-5, Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni-ter</p>	<p><i>Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 del Fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali</i></p> <p>La norma vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178), alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'anno 2022, prevedendo altresì che le risorse assegnate per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di perdita di gettito possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le medesime finalità cui sono state assegnate.</p> <p>Gli enti locali che utilizzano le risorse previste dal comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>

		<p>Gli enti locali che non rispettano il termine del 31 maggio 2023 ma che trasmettono la certificazione entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; nel caso in cui la certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione la riduzione è applicata in misura pari al 100 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Proroga dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme attribuite.</p>
14	<p>Art. 13, comma 6 Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni-ter</p> <p>Art. 37-ter, comma 1, lett. a), D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (legge 51/22) cd d.l. Ucraina</p> <p>Art. 40, comma 3-bis, lett. a), D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (legge 91/2022) cd dl aiuti</p> <p>Art. 40, comma 4 D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (legge 91/2022) cd dl aiuti</p>	<p>Utilizzo quota libera avanzo amministrazione</p> <p>La norma estende anche all'esercizio finanziario 2022 la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza Covid. Viene altresì prorogata al 2022 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19. (vedi art. 109, comma 2, del d.l.18/202- cd d.l. cura Italia)</p> <p>Per l'anno 2022, le risorse inoltre possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.</p> <p>In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, anche in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica, si stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 (Art. 40, comma 4 d.l. 50/22 (Legge 91/22) cd d.l. aiuti</p>

15	Art. 13, comma 6 bis Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni- ter	<p>Utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed estinzione anticipata dei mutui</p> <p>La norma opera un allentamento molto parziale dei vincoli finanziari vigenti sui bilanci degli enti territoriali. La norma consente agli enti con risultato di amministrazione effettivamente non negativo (ossia al netto degli accantonamenti ai fondi FCDE e FAL), o in disavanzo complessivo (lettera E del prospetto del risultato negativa), la possibilità di utilizzare le quote di avanzo di amministrazione derivanti esclusivamente da entrate il cui utilizzo è vincolato all'estinzione anticipata di mutui, in deroga rispettivamente ai commi 897 e 898 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).</p>
16	Art. 13 bis Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni- ter	<p>Sblocco degli avanzi di amministrazione dei Comuni per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate</p> <p>La norma prevede che le risorse già trasferite dal MISE ai comuni per interventi di sviluppo imprenditoriale delle aree urbane, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 266/1997, <u>possano essere impiegate, per la quota libera e restante, dai medesimi Comuni, per le stesse finalità originarie.</u> A tal fine i Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, trasmettono al MISE un programma di interventi (commi 1 e 2) Il MISE, entro 45 giorni dalla trasmissione, ne accerta la compatibilità rispetto alle citate finalità (comma 3). I Comuni devono presentare annualmente al MISE una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per cui non risultino trasmessi i programmi entro il termine previsto, o per le quali sono siano successivamente approvati i programmi dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al MISE, all'entrata del bilancio statale (comma 4).</p>

17	<p>Art. 13 septies Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni- ter</p>	<p><i>Iter risanamento enti in dissesto</i></p> <p>La norma modifica il comma 2, articolo 268-bis del TUEL, e favorisce l'iter di risanamento dell'ente che si trovi in condizione di dissesto e non possa far fronte a sopravvenute passività. Tra le passività che possono essere attribuite all'Organismo straordinario di liquidazione sono ora incluse anche le soccombenze per contenziosi civili precedenti alla dichiarazione di dissesto nonché le azioni contro l'ente originate da procedure contro le proprie società controllate emerse dopo la conclusione della gestione OSL (organismo straordinario di liquidazione).</p>
18	<p>Art. 27, comma 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Legge 34/2022) – art. 27 cd d.l. Energia</p> <p>Art. 40 comma 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (legge 15 luglio 2022 n. 91) cd d.l. aiuti</p> <p>Art. 16 comma 1 del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 (Legge 21 settembre 2022 n. 142)- cd d.l. aiuti bis</p> <p>Art. 5, comma 1 d.l. 144 cd aiuti ter (in fase di conversione)</p>	<p><i>Contributi straordinario agli enti locali caro bollette</i></p> <p>Per garantire la continuazione dei servizi erogati è stato istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per <u>200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane</u> e delle province.</p> <p>Tale fondo è stato successivamente incrementato <u>dal d.l. 50 (cd Aiuti) di 170 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro in favore dei Comuni e per 20 milioni di euro in favore delle Città metropolitane</u> e delle Province, <u>dal d.l. 115 (cd Aiuti bis) per 400 milioni di euro di cui 350 a favore dei comuni e 50 milioni di euro per le città metropolitane</u> e le province, <u>dal d.l. 115 (cd Aiuti ter) per 200 milioni di euro di cui 160 a favore dei comuni e 40 milioni di euro per le città metropolitane</u> e le province</p> <p>Il totale è di 860 milioni di euro per i Comuni e di 160 milioni di euro per le città metropolitane e le province.</p>

19	Art. 41 Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Legge 34/2022) – cd Energia	<p><i>Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016</i></p> <p>La norma, intervenendo sull'art. 44 del d.l. 189/2016, differisce il pagamento delle rate dei mutui, concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2016 e in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.</p>
20	Art. 37 bis Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Legge 51/2022) – cd Crisi Ucraina	<p><i>Rettifica degli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione degli enti locali</i></p> <p>La norma assegna al responsabile del servizio finanziario – in luogo del consiglio dell'ente locale – previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario la competenza a predisporre il provvedimento di rettifica dei documenti contabili allegati al rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2021 – in particolare, quelli concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) – al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione COVID-19 per l'anno 2021, che gli enti locali sono tenuti a presentare al MEF entro il 31 maggio 2022 (art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020).</p> <p>In ogni caso, qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.</p>
21	Art. 37 quinquies Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Legge	<p><i>Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni</i></p>

	51/2022) – cd Crisi Ucraina	La norma prevede che, ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza COVID-19.
22	Art. 40, comma 5-bis Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/22) cd d.l. aiuti	<p><i>Sanatoria degli effetti degli eventuali ritardi nell'approvazione del rendiconto 2021 degli enti locali</i></p> <p>La norma, richiesta dall'Anci prevede che per l'anno 2022, agli enti locali che alla data di conversione in legge del presente provvedimento abbiano approvato e trasmesso alla BDAP i rendiconti relativi al 2021, benché approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al rispetto dei termini del rendiconto. La deroga ha, in particolare, effetto sulla possibilità dei Comuni di disporre piani di potenziamento della gestione delle entrate, comprensivi di incentivazione del personale coinvolto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) anche in caso di approvazione del rendiconto 2021 oltre il termine del 30 aprile scorso.</p>
23	Art. 40, comma 5-ter Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/22) cd d.l. aiuti	<p><i>Facoltà di utilizzo degli avanzi vincolati da fondi emergenziali 2020-21 per il finanziamento di agevolazioni TARI</i></p> <p>La norma richiesta dall'ANCI, stabilisce che al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il 2022, i Comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva, contenendo così il carico fiscale sui cittadini e le imprese, mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.</p> <p>Si deve ritenere che i fondi emergenziali residui utilizzabili siano quelli che non hanno specifici vincoli di spesa, per i quali rimane l'originaria finalità delle norme di riferimento. A questo proposito, si deve altresì ricordare che le risorse assegnate con il “Fondo di solidarietà alimentare” nel 2021 (art. 52 del dl 73/2021) sono fin dalla</p>

		legge istitutiva utilizzabili per il “ <i>sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche</i> ” e pertanto i relativi residui non utilizzati possono concorrere alle riduzioni della Tari con riferimento alle utenze domestiche di nuclei familiari in difficoltà.
24	Art. 40 bis Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/22) cd d.l. aiuti	<p><i>Utilizzo delle entrate derivanti dalle multe e dai parcheggi a pagamento a copertura delle spese per energia elettrica e gas</i></p> <p>La norma consente ai Comuni, alle CM e alle unioni dei comuni, per il solo anno 2022, di utilizzare gli incassi delle multe per violazioni al codice della strada, quelle per eccesso di velocità e quelle relative alle soste a pagamento comunali “<i>a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas</i>”. La norma non richiede alcuna verifica o dimostrazione degli aumenti intervenuti sulle utenze in questione.</p> <p>Gli incassi da considerare sono quelli relativi ad accertamenti di competenza dell’esercizio 2022.</p>
25	Art. 41 Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (legge 91/22) cd d.l. aiuti	<p><i>Contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto</i></p> <p>La norma articola il contributo in due linee:</p> <p>a) un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (in luogo degli originari 80 milioni) destinato alle Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, che hanno subito una riduzione del gettito dell’Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell’Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto). Il fondo in questione è ripartito sulla base dei dati del Dipartimento delle finanze, per l’annualità 2022 tenendo conto della riduzione 2021 rispetto al 2019, per l’annualità 2023, del 2022 rispetto al 2021, per l’annualità 2024 del 2023 rispetto al 2022.</p>

		b) un ulteriore fondo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla Città metropolitana di Roma, finalizzato al supporto agli equilibri correnti (co. 2).
26	Art. 42 Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (legge 91/22) cd d.l. aiuti	<i>Sostegno obiettivi PNRR grandi città</i> Si prevede un fondo , nello stato di previsione del Ministero dell'interno di complessivi 665 mln. di euro nel periodo 2023-2026 (325 mln. per il 2023, 220 mln. per il 2024, 70 mln. per il 2025 e 50 mln. per il 2026), finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) affidati ai grandi Comuni. La soglia di popolazione è di 500mila abitanti , e comprende le città di Roma, Milano Napoli, Torino, Palermo e Genova. A tal fine è stato emanato il decreto del Ministero dell'Interno dl 31 agosto 2022.
27	Art. 42, comma 1 Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (legge 91/22) cd d.l. aiuti	<i>Riequilibrio finanziario di province e città metropolitane</i> Per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243- <i>bis</i> del TUEL o che si trovano in stato dissesto finanziario (art. 244 TUEL), è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è stato ripartito con decreto Ministero dell'Interno del 12 agosto 2022.

28	<p>Art. 43, commi 2-8 Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (legge 91/22) cd d.l. aiuti</p> <p>Decreto ministeriale 28 giugno 2022</p>	<p><i>Riequilibrio finanziario Comuni capoluogo di provincia</i></p> <p>Al fine di favorire il riequilibrio finanziario i Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro sulla base dei dati rilevati dal rendiconto 2020, ridotto del contributo eventualmente assegnato ai sensi del co. 568 della L. 234/2021, possono sottoscrivere, entro il 15 ottobre 2022, un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri con cui l'ente si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, ad attivare le misure di cui all'art. 1, co. 572 della L. 234/2021, necessarie al riequilibrio di bilancio.</p> <p><i>Ampliamento della facoltà di adottare un piano di risanamento</i></p> <p>La procedura per il riequilibrio finanziario prevista nei commi da 2 a 7 dell'art. 43 può essere attivata altresì dai Comuni sede di città metropolitana diversi da quelli di cui al comma 567 della legge 234/2021, nonché dai Comuni capoluogo di provincia che non abbiano attivato le procedure dei citati commi 2-7, con un debito pro capite superiore a 1000 euro sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso al BDAP entro il 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.</p>
29	<p>Art. 43, comma 11 Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (legge 91/22) cd d.l. aiuti</p>	<p><i>Delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe) allineate con termini di approvazione del bilancio</i></p> <p>Il termine per l'approvazione delle delibere di approvazione delle delibere tariffarie sul prelievo sui rifiuti, dei regolamenti e dei PEF <u>viene strutturalmente ex lege allineato al termine di approvazione del bilancio di previsione se lo stesso è successivo al 30 aprile.</u></p>

		<p>Di conseguenza, a seguito delle ultime modifiche (da ultimo il DM Interno del 28 giugno scorso), per l'anno in corso il termine è fissato al 31 luglio 2022.</p> <p>La norma in questione dispone inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.</p>
30	<p>Art. 16 commi 6-ter-6-sexies Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (legge 142/22) cd d.l. aiuti bis</p>	<p><i>Fondo di anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto</i></p> <p>Le norme dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. Tale previsione è volta a dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022 che, nell'individuare la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità per gli enti locali interessati di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente riequilibrati.</p>
31	<p>Art. 16, comma 6 septies Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (legge 142/22) cd d.l. aiuti bis</p>	<p><i>Gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario</i></p> <p>La norma prevede che per il triennio 2023-2025 continui a trovare applicazione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.</p>

32	<p>Art. 16, commi 9 bis-9 ter Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (legge 142/22) cd d.l. aiuti bis</p>	<p><i>Modifica articolo 151 TUEL</i></p> <p>Viene introdotto un nuovo comma 8-bis all'articolo 151 del TUEL (D.Lgs. 267 del 2000), inerente i principi generali in materia di <u>ordinamento finanziario e contabile degli enti locali</u>. Si dispone che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine del primo esercizio cui si riferisce – termine ordinariamente fissato dall'articolo 151, comma 1, del TUEL al 31 dicembre dell'anno precedente, con riferimento a un orizzonte temporale almeno triennale – il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1.</p> <p>Inoltre, si dispone che, ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 141 del TUEL per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.</p> <p>Il comma 9-ter al fine di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, che con decreto ministeriale siano specificati, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del d. lgs. n. 118 del 2011, i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.</p>
33	<p>Art. 16, comma 3 Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 – cd Aiuti bis</p>	<p><i>Scorrimento graduatoria relativa al 2022 per sostegno alla progettazione degli enti locali</i></p> <p>Viene previsto lo scorrimento della graduatoria relativa al 2022 per il sostegno alla progettazione degli enti locali con l'utilizzo delle risorse 2023 destinate al medesimo scopo (commi 51-58, L. n. 160/2019). I progetti ammissibili ma non finanziati sulla</p>

		base delle risorse disponibili per il 2022 sono ora in parte finanziati con l'utilizzo di 350 milioni di euro attualmente stanziati per il 2023.
	RIFERIMENTO NORMATIVO	PERSONALE
1	Art. 1, comma 562 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<i>Misure per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR nelle Città metropolitane</i> La norma consente alle Città metropolitane, nell'individuazione del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ai fini della determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato, di non considerare tra le spese di personale quelle effettuate con risorse proprie per assumere a tempo determinato il personale necessario per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR. Tali spese altresì non si computano ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per il personale riferito al valore medio del triennio 2011/2013.
2	Art. 1, commi 610-611 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<i>Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali</i> La norma ribadisce che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
3	Art. 1, comma 995 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<i>Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione</i> La norma consente alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della rispettiva autonomia, di prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre

		2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.
4	Art. 31 Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Legge 233/2021) - PNRR	<i>Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR</i> La norma con riferimento ai professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR, stabilisce che non verrà disposta la cancellazione da albi, collegi, ordini professionali di appartenenza e che l'eventuale assunzione non comporta in nessun caso la cancellazione d'ufficio e che gli stessi professionisti potranno mantenere l'iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori; se il professionista non opta per il mantenimento all'iscrizione della cassa di appartenenza è escluso qualsiasi onere a suo carico per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati in relazione all'attuazione del PNRR. Inoltre, tali incarichi dovranno comportare un numero minimo di 1.000 unità.
5	Art. 31, comma 1 bis Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Legge 233/2021) - PNRR	<i>Incarichi di consulenza nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti</i> La norma autorizza i comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti a conferire, entro limiti di spesa definiti, incarichi di consulenza e collaborazione, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, a esperti di comprovata qualificazione professionale al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione dagli interventi previsti dal PNRR.
6	Art. 31 bis commi 1-5 Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Legge 233/2021) - PNRR	<i>Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei Comuni del Mezzogiorno</i> La norma introduce <u>misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni</u> , al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di

	Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2	ripresa e resilienza (PNRR). Inoltre, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per tali assunzioni, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Successivamente, l'art. 7 del d.l. 36/2022 proroga la prima applicazione del PIAO al 30 giugno 2022 e al 30 luglio 2022 il termine per le richieste di accesso al suddetto fondo per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
7	Art. 31 bis, commi 7-9 Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Legge 233/2021) – PNRR Art. 11 Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2	<i>Potenziamento Agenzia per la coesione territoriale a supporto degli enti locali del Mezzogiorno</i> La norma consente la stipula di contratti di collaborazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 nonché per favorire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'art. 11 del d.l. 36/2022 estende alle Regioni la previsione, già introdotta per i Comuni dal D.L. n. 152/2021, che consente di ampliare i limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità destinato all'attuazione degli interventi del PNRR. Inoltre, si prevede che gli enti, compresi gli enti locali, che beneficiano dell'attività di professionisti che vantano un contratto di collaborazione con l'Agenzia per la coesione territoriale, possano comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori stessi.
8	Art. 31 bis, comma 10 Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Legge 233/2021) – PNRR	<i>Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti</i> La norma autorizza i comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ad assumere

		collaboratori con contratto a tempo determinato nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa.
9	Art. 1, comma 12 quater Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Legge 15/2022) - Milleproroghe	<i>Assunzioni per PNRR nei comuni capoluogo con popolazione fino a 250.000 abitanti</i> La norma prevede che al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al termine del 31 dicembre 2026, i Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis, del TUEL, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge n. 152/2021, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.
10	Art. 1, comma 3 bis Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Legge 15/2022) - Milleproroghe	<i>Superamento precariato nella PA</i> La norma estende di un ulteriore anno, quindi al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale tutte le Pubbliche amministrazioni possono perfezionare i processi di stabilizzazione del personale precario che abbia i 6 requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, de D.L.gs n. 75/2017 entro il 31 dicembre 2022.
11	Art. 1, comma 26 bis Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Legge 15/2022) - Milleproroghe	<i>Proroga termine riconosciuto alle pubbliche amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili per procedere all'assunzione a tempo indeterminato in qualità di lavoratori sovranumerari</i> La norma consente alle amministrazioni interessate dai processi di stabilizzazione dei lavoratori ex-LSU ed ex-LPU di considerare le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a tal fine anche nel corso dell'anno 2022 come assunzioni in deroga al piano dei fabbisogni di personale, e in soprannumero rispetto alla dotazione organica.

12	Art. 13, comma 5 ter Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni- ter	<i>Regime assunzionale Unioni di Comuni</i> Viene estesa temporalmente a tutto il 2024 la norma che consente agli enti locali che applicano ancora la disciplina del turn-over (Unioni di Comuni e le Città Metropolitane delle Regione Sicilia) la sostituzione del personale che non è più in servizio per qualsiasi ragione (pensionamento, mobilità verso altro ente, dimissioni, etc.), nel medesimo anno in cui si verifica la cessazione.
13	Art. 12 bis Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni- ter	<i>Procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali</i> La norma stabilisce che, a decorrere dal 2022 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le assunzioni di segretari comunali e provinciali siano autorizzate per un numero di unità pari al 120 per cento delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno precedente.
14	Art. 35 Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Legge 34/2022) – cd Energia	<i>Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione</i> Per il completo raggiungimento dei milestone e target relativi alla missione M1C1 del PNRR (digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione) e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA del Ministero dell'economia e finanze.
15	Art. 1 Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2	<i>Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale</i> La norma introduce una modifica all'art. 6-ter del D.Lg. n. 165/2001, relativo alle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale, prevedendo che le Linee di indirizzo sono adottate dal Ministro della PA anche con riferimento alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare

		<p>riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione. A tal fine il Ministro della PA adotta entro il 30 giugno 2022 le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, previo accordo in CU.</p>
16	<p>Art. 2 Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2</p>	<p><i>Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>La norma prevede che, a far data dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti nonché in Regioni ed enti locali, avvengano mediante concorsi ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale InPa, operativo a far data dal 1° luglio 2022. Inoltre su richiesta ANCI si stabilisce che, a partire dal 2023, la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale. Si riconduce al portale del reclutamento anche le procedure di nomina dei componenti degli OIV.</p>
17	<p>Art. 3 Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2</p>	<p><i>Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni</i></p> <p>La norma introduce un nuovo articolo 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale) nel D.Lgs. n. 165/2001, relativo al procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale. Le nuove regole sostituiscono la disciplina introdotta dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021, i cui commi da 1 a 7 vengono conseguentemente abrogati.</p> <p>Su richiesta ANCI si stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 Dl n. 34/2019.</p>

		Inoltre, è stato prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono bandire procedure concorsuali volte a valorizzare le esperienze maturate al personale già impiegato a tempo determinato (procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017); i termini previsti dall'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (procedura di mobilità obbligatoria propedeutica alle nuove assunzioni di personale) sono ridotti da 45 a 20 giorni.
18	Art. 6 Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2	<p><i>Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale</i></p> <p>La norma introduce alcune significative modifiche all'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001. In particolare, viene introdotto un nuovo comma 1-quater, nel quale si stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2022, in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento, dove il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio CV esclusivamente in formato digitale. Inoltre, si stabilisce che per il personale non dirigenziale delle amministrazioni, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.</p> <p>La <u>disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.</u></p> <p>Si prevede che i comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo D.L. cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento (stabilizzazioni), a mente del quale le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica,</p>

		<p>procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/25001. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.</p> <p>Infine, è prevista la proroga fino al 30 settembre 2022 del termine per procedere alla stabilizzazione del personale LSU appartenente al c.d. bacino storico con risorse di uno specifico Fondo in deroga ai limiti assunzionali.</p> <p>L'ANCI ha chiesto dei correttivi volti te da un lato ad ampliare le fattispecie di esclusione di interesse per i comuni, e dall'altro a chiarire che la percentuale del 25%, per i Comuni, deve intendersi riferita non alle procedure di mobilità avviate, ma ai posti vacanti in dotazione organica.</p>
19	<p>Art. 10 Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2</p>	<p><i>Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR</i></p> <p>Si introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di conferire incarichi professionali a soggetti in quiescenza in deroga ai divieti vigenti, chiarendo che a tali soggetti possono essere conferiti:</p> <p>gli incarichi di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione per i contratti di forniture e servizi, etc.;</p> <p>in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di <u>Responsabile Unico del Procedimento</u>.</p> <p>La deroga concerne le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inclusi le regioni e gli enti locali.</p> <p>La facoltà di affidare incarichi a soggetti in quiescenza è inoltre estesa anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.</p>
20	<p>Art. 16, comma 8</p>	<p><i>Modifiche alla collocazione dei segretari comunali</i></p>

	Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 – cd Aiuti bis	Viene estesa ai Comuni fino a 10.000 abitanti siti nei territori delle isole minori la possibilità di richiedere la collocazione di segretari comunali corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, in caso di procedura ordinaria andata deserta e fino a un massimo di 12 mesi.
21	Art. 35 bis Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 – cd Aiuti bis	<i>Stabilizzazione personale PNRR</i> La norma riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti.
	RIFERIMENTO NORMATIVO	CONTRATTI PUBBLICI - APPALTI -REVISIONE PREZZI
1	Decreto- legge 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni-ter Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/2022) – cd Aiuti	<i>Revisione prezzi materiali da costruzione</i> <u>STATO DI ATTUAZIONE PNRR</u> <ul style="list-style-type: none"> • Circa 40 miliardi di euro vedono Comuni e Città Metropolitane quali soggetti attuatori • Risorse già assegnate per quasi la totalità delle misure (ancora in corso assegnazione su digitale, economia circolare, green communities, comunità energetiche, programmazione regionale edilizia scolastica, coesione territoriale) • Fase di attuazione regolata da milestones e target stringenti • Attivata la piattaforma REGIS, su cui si registrano criticità per quanto riguarda l'allineamento tra Amministrazioni Titolari e Soggetti Attuatori • Particolare attenzione a questioni relative a personale, appalti, contabilità, DNSH su cui ANCI sta producendo materiali e supporto diretto a Comuni e Città Metropolitane

		<ul style="list-style-type: none"> • Costante coordinamento e sinergia tra ANCI e Amministrazioni Centrali a partire da Cabina di Regia MEF. <p><u>ARTICOLO 26 DL 50</u></p> <p>Per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, l'articolo 26 introduce, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari utilizzati nei <u>contratti di lavori</u>, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le lavorazioni già effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame (ossia, il 18 maggio 2022), viene prevista l'emissione, entro 30 giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento straordinario</p> <p><u>ARTICOLO 26 DL 50: DISCIPLINA</u></p> <p>L'art. 26, al primo comma, prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori (e dunque con esclusione degli appalti di servizi e delle forniture) aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzari regionali aggiornati ovvero, nelle more di detto aggiornamento infrannuale da parte delle Regioni (31 luglio 2022) quelli previsti dalle risultanze applicando agli stessi una percentuale in aumento non superiore al 20%.</p> <p>NUOVE GARE</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del DL 4/2022 (1), l'aggiornamento dei nuovi prezzari è previsto anche per le procedure di affidamento avviate successivamente alla data in entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) e fino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023 (articolo 26 comma 2 , terzo periodo).</p> <p>(1) Art. 29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 1. <i>Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure</i></p>
--	--	--

di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante **soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento** rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

RISORSE PER LA COPERTURA DELLA REVISIONE PREZZI

Norma	Ambito soggettivo	Risorse interne	Fondo	Ammontare del fondo	Attuazione
art. 29 - DL 4/2022	Bandi pubblicati dal 27/01/2022 al 31/12/2023 (comma 1)	Somme accantonate per imprevisti in misura non inferiore 1% lavori; Ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento Ribassi d'asta, se non prevista	Fondo prosecuzione opere pubbliche MIMS (ex art. 7 dl 76/2020) disponibile fino al 31/12/2026 (comma 8)	1,2 miliardi di euro per l'anno 2022 (di cui 200 mln stanziati dal dl 21/2022) e 500 milioni di euro per l'anno 2023 per lavori a valere su <u>risorse PNRR e PNC o affidate a Commissari</u>	Il MIMS, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, con proprio decreto, deve procedere alla determinazione delle variazioni percentuali dei

				diversa destinazione Somme disponibili per ulteriori interventi ultimati, con certificati regolare esecuzione (comma 7)			singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
		art. 26 - DL 50/2022	Bandi aggiudicati sulla base delle offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 (comma 1)	Somme accantonate per imprevisti, nel limite del 50%; Ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento Ribassi d'asta, se non prevista diversa destinazione Somme disponibili per ulteriori interventi ultimati, con certificati regolare esecuzione (comma 1)	Fondo prosecuzione opere pubbliche MIMS (in <u>proporzione se risorse insufficienti</u>) art. 26, comma 4 let. a) DI 76/2020		DM MIMS del 17/6/2022. Istanze da presentare per SAL 1/1/22 - 31/7/22 (entro 31/8/22) per i SAL 1/8/22-31/12/22 (entro 31/1/23)
		art. 26 - DL 50/2022	Procedure di affidamento avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 (comma 6)	Rimodulazione quadro economico Somme disponibili per ulteriori interventi ultimati, con certificati regolare	Nuovo Fondo "avvio opere indifferibili" art. 26, comma 7 - fondo MEF (opere da concludere entro il 31/12/2026)	1,5 mld per il 2022, 1,7 mld di euro per il 2023, 1,5 mld annui per il 2024 e 2025 nonché 1,3 per il 2026, per compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi	DPCM 28.07.2022 pubblicato in GU n. 213 del 12/9/2022. Per Comuni e CM il DPCM che regola il Fondo prevede risorse dirette (senza istanza) alle stesse

				esecuzione (comma 6)		<u>agli interventi legati al PNRR, al PNC e ai Commissari Straordinari</u> - avviati successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022	amministrazioni, come da allegato 1 al decreto medesimo. La procedura ordinaria è disciplinata dal comma 4 del suddetto DPCM.
<p><u>LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'ACCESSO AL FONDO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati dal PNRR e inclusi nell'Allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, possono considerare come importo aggiuntivo preassegnato a ciascun intervento la percentuale indicata nell'Allegato 1 del DPCM • la preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l'accertamento delle stesse a bilancio • la comunicazione di tale preassegnazione da parte di ciascuna amministrazione finanziatrice, entro 10 giorni dalla pubblicazione in GU del DPCM, costituisce pertanto l'aggiornamento del finanziamento assegnato • l'analisi degli importi preassegnati verrà fatta mensilmente da ciascuna Amministrazione finanziatrice (Ministeri), attraverso il sistema ReGiS, che procede poi, sulla base dei risultati di tale verifica, all'assegnazione definitiva • nel caso in cui venga rilevato il mancato avvio dell'affidamento delle opere entro il 31 dicembre 2022, è previsto – da parte dell'Amministrazione finanziatrice – l'annullamento della preassegnazione 							
2	Art. 28, comma 5 bis Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Legge 34/2022) – cd Energia Art, 14, comma 1 ter, lettere a) e b)	<p><i>Modifiche al Testo unico dell'edilizia</i></p> <p>Il comma 5-bis dell'art. 28 del d.l. 17/2022, reca modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) e precisamente agli art. 3, comma 1, lettera d) e 10 comma 1, let c).</p>					

	Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/2022) – cd Aiuti	<p>Le modifiche chiariscono che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle aree tutelate ex lege (art. 142 d.lgs. 42/2004), oppure il ripristino di edifici crollati o demoliti ricadenti nelle medesime aree e gli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004) – se attuati con modifiche di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”, o con incrementi di volumetria - sono da considerarsi ristrutturazione edilizia c.d. “pesante”, e sono subordinati al Permesso di Costruire*.</p> <p>*Modifica introdotta dal d.l. 50/2022 cd Aiuti</p>
3	<p>Art. 18-bis commi 3-6 e 12 Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2</p>	<p><i>PNRR e PPP parere preventivo DIPE</i></p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti in PPP, ai sensi degli articoli 180 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, di importo superiore a 10 milioni di euro, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso entro i successivi 45 giorni, non è vincolante e l'amministrazione può discostarsene previo provvedimento motivato. La richiesta di parere è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. L'articolo 18-bis, al comma 12 introduce il nuovo comma 7- bis all'art. 48 del D.L. n. 77/2021, per cui gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale previsti all'articolo 216, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, sostenuti dalle centrali di committenza, possono essere posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, oppure a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR inclusa l'assistenza tecnica.</p>
4	<p>Art. 34 Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2</p>	<p><i>Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere</i></p>

		<p>La norma introduce variazioni agli articoli 93 comma 7 e 95 comma 13 del codice appalti, in tema di parità di genere.</p> <p>Con il comma 1 lett. a), nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta la riduzione del 30 % della garanzia provvisoria anche agli operatori economici in possesso di tale certificazione della parità di genere, che vengono pertanto equiparati alle altre categorie già ivi contemplate dalla norma, ovvero quelli in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.</p> <p>Inoltre, il comma 1 let b) - in relazione alla possibilità di introdurre criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte - prevede la possibile introduzione della premialità nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, estendendola anche ai casi di offerte di operatori economici che adottano politiche tese alla parità di genere, comprovata dal possesso della ricordata certificazione di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006.</p>
5	<p>Art. 35 Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2</p>	<p><i>Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR</i></p> <p>La norma interviene, al fine di garantire l'unicità delle procedure attuative e la coerenza dei tempi di realizzazione nel caso in cui un'opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali. E' specificato infatti che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali (come nel caso della realizzazione di opere in cui un lotto è finanziato con risorse PNRR ed uno, immediatamente contiguo e funzionale al precedente, con risorse nazionali).</p> <p>Il comma 1-bis, invece, sostituisce integralmente il comma 7-bis dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020. La nuova norma prevede che i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, sia composti da tre che da cinque membri, determinati ai sensi del comma 7 del dl 76/2020 non possono complessivamente superare, con riferimento all'intero collegio, le specifiche percentuali collegate ai valori d'appalto, come indicate nella nuova norma.</p>

6	Art. 29 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 (legge 122/2022) – cd Semplificazioni fiscali	<i>Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche</i> La norma modificando l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche prevede l'obbligo di utilizzare esclusivamente, ai fini della costituzione della garanzia provvisoria in alternativa alla fideiussione bancaria, lo strumento del bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
	RIFERIMENTO NORMATIVO	SEMPLIFICAZIONI
1	Art. 13, comma 5 bis Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni-ter	<i>Variazioni di bilancio per approvazione tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali</i> La norma chiarisce che gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, che ordinariamente è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma che negli ultimi anni è sempre stato oggetto di proroghe, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall'ordinamento.
2	Art.7 Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/2022) – cd Aiuti	<i>Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili</i> La norma stabilisce che nel caso di impianti da sottoporre a VIA statale, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscano il procedimento, da cui decorrono 60 giorni per l'effettiva autorizzazione. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti

		delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. Quindi anche dei Comuni interessati.
3	Art. 11 Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/2022) – cd Aiuti	<i>Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica</i> La norma prevede una semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività, anche quando riguardano cavi interrati e anche quando prevedono l'installazione di cabine elettriche purché in aree dismesse / parzialmente dismesse (aree idonee). La norma omette di prevedere – a maggior ragione introducendo una DIA – che i Comuni abbiano per tempo l'elenco degli interventi e i relativi dati digitali di localizzazione, affinché possano averne contezza e garantire un coordinamento complessivo a livello territoriale.
4	Art. 12 Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/2022) – cd Aiuti	<i>Semplificazioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili</i> La norma, vista la situazione eccezionale, prevede una semplificazione dell'autorizzazione unica ambientale per gli impianti fossili (a carbone e ad olio), con deroghe di sei mesi in sei mesi, comunque nel rispetto dei valori limite dei piani qualità aria.
5	Art. 30 Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50	<i>Semplificazioni procedurali in materia di investimenti</i>

	(Legge 91/2022) – cd Aiuti	La norma prevede che, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto legge n. 70/2021 (<i>Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR</i>), in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane, Province e Comuni, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
6	Art. 30 bis Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/2022) – cd Aiuti	<i>Semplificazioni in materia di telecomunicazioni</i> La norma apporta modifiche al decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), volte a semplificare la disciplina per la realizzazione di opere e impianti di telecomunicazioni. Tra i punti principali: consentire l'esproprio anche ove l'impianto o esistano già; gli interventi volti a realizzare tali impianti temporanei non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica; quindici giorni il termine entro cui il Ministro dello sviluppo economico deve emanare il decreto di imposizione della servitù nelle autostrade per la realizzazione e la manutenzione delle reti di comunicazione elettronica.
7	Art. 17 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 (legge 122/2022) – cd Semplificazioni fiscali	<i>Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti</i> La norma elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati.

8	<p>Art. 19 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 (legge 122/2022) – cd Semplificazioni fiscali</p>	<p><i>Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali</i></p> <p>La norma semplifica l'approvazione del modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali, per il quale è ora sufficiente un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in luogo del decreto del Ministro di più laboriosa emanazione.</p> <p><i>Si ricorda che l'obbligo annuale di presentazione della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali è stato previsto dal comma 770, art.1, della legge n.160/2019 (Legge di bilancio 2020) con termine 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso di immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fine della determinazione di imposta.</i></p>
9	<p>Art. 29 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 (legge 122/2022) – cd Semplificazioni fiscali</p>	<p><i>Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche</i></p> <p>La norma modificando l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche prevede l'obbligo di utilizzare esclusivamente, ai fini della costituzione della garanzia provvisoria in alternativa alla fidejussione bancaria, lo strumento del bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.</p>
10	<p>Art. 26 Legge n. 118/2022 Concorrenza per il 2021</p>	<p><i>Delega procedimenti amministrativi</i></p> <p>Per effetto di una proposta ANCI i decreti delegati, nel ridefinire i regimi amministrativi, dovranno individuare gli effetti della presentazione della <i>comunicazione</i> e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo.</p> <p>Si segnala altresì che tra i criteri di delega è prevista l'adozione della modulistica unificata per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni;</p>

11	Art. 33 quater Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 (Legge 142/2022) – cd Aiuti bis	<i>Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili</i> La norma apporta una modifica al comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.
	RIFERIMENTO NORMATIVO	PROROGHE
1	Art. 1, commi 590-591 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<i>Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali</i> La norma proroga il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, <u>dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022</u> ; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.
2	Art. 1, commi 706-707 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<i>Occupazione di suolo pubblico: semplificazioni e canone unico</i> <i>Proroga esenzione pagamento canone unico e semplificazioni</i>

	<p>Art. 3-quinquies, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) cd milleproroghe</p> <p>Art. 10-ter d.l. 21 marzo 2022, n. 21 cd Crisi Ucraina</p> <p>Art. 40 d.l. 23 settembre 2022 n. 144 cd aiuti ter (in fase di conversione)</p>	<p>La norma proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, <u>fino al 31 marzo 2022.</u></p> <p>Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; - l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; - le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972; - le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001. <p>Per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Tale fondo è stato ripartito con Intesa raggiunta nella Conferenza CSC 11 maggio 2022.</p> <p><i>Proroga procedura semplificata autorizzazioni per l'utilizzo del suolo pubblico</i></p> <p>L'art. 10-ter del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 prevede la <u>proroga al 30 settembre 2022</u> delle autorizzazioni per l'utilizzo del suolo pubblico. Si ricorda che la precedente scadenza era stata inizialmente fissata al 31 marzo 2022 (comma 706, art. 1 della Legge di bilancio 2022). Successivamente la proroga inerente alle autorizzazioni è stata prorogata al 30 giugno 2022 dal comma 1, art.3-quinquies, del dl n.228/2021 (legge n.15/2022). Tale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico.</p>
--	---	--

		<p>L'art. 22-quater del suddetto decreto-legge prevede che, a far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto DPR 160/2010.</p> <p>Il comma 2 prevede che, a far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione non è subordinata alle autorizzazioni culturali e paesaggistiche di cui agli articoli 21 e 146 del codice beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42/2004. Per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lett. e-bis), del testo unico di cui al DPR 380/2001 (termine massimo di 180 gg per la rimozione delle opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee).</p> <p><i>Proroghe misure semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico</i></p> <p>Sono prorogate al 31 dicembre 2022 le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. La posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001</p>
3	<p>Art. 2, comma 1 decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) cd milleproroghe</p>	<p><i>Proroga in materia di gestione associata funzioni fondamentali</i></p> <p>Viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 il termine inerente all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni.</p>

4	Art. 3, comma 5 quinquies Decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) cd milleproroghe	<p><i>Proroga termini approvazione piani finanziari rifiuti e TARI</i></p> <p>Si prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva <u>entro il termine del 30 aprile di ciascun anno</u>. <u>Il termine TARI viene quindi disgiunto da quello del bilancio di previsione.</u></p>
5	Art. 3, comma 5- quaterdecies decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) cd milleproroghe	<p><i>Proroga termini adeguamento capitale sociale per i soggetti coinvolti nella riscossione entrate Enti Locali</i></p> <p>La norma, intervenendo sul comma 808 della legge di Bilancio 2020, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento del capitale sociale da parte dei soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.</p>
6	Art. 3 comma 6-ter decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) cd milleproroghe	<p><i>Proroga termini per Piani urbani integrati</i></p> <p>La norma allunga i termini a disposizione delle città metropolitane per individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana (entro il 21 marzo 2022 invece che entro il 17 marzo) e prevede, altresì, che il livello progettuale minimo richiesto per l'ammissibilità dei progetti si identifichi con il progetto di fattibilità, abrogando il riferimento al "progetto di fattibilità tecnico economico</p>
7	Art. 3, comma 5- novies decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) cd milleproroghe	<p><i>Proroga termini per richieste contributi investimenti opere pubbliche</i></p> <p>La norma proroga i termini per le richieste di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (commi 140 e 141 della legge 145/2018). I comuni pertanto possono comunicare le richieste di</p>

		contributo per il 2022 al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 10 marzo 2022 (invece del 15 febbraio 2022). L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 31 marzo 2022 (invece del 28 febbraio), con decreto del Ministero dell'interno.
8	Art. 1 quinquies decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) cd milleproroghe	<i>Proroga degli accordi quadro e delle convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale</i> Al fine di non pregiudicare il perseguimento, su tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale, previsto dal PNRR, <u>vengono prorogati</u> , fino all'indizione delle nuove procedure di gara, con i medesimi soggetti aggiudicatari, nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale e non oltre il 31 dicembre 2022 , gli accordi quadro e convenzioni inerenti «strumenti di acquisto» e «strumenti di <u>negoziazione</u> » (art. 3, lett. cccc) e dddd) del d. lgs 50/2016), nel settore merceologico «Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio», in corso ovvero scaduti alla data di pubblicazione del decreto.
9	Art. 3, comma 6 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 (legge 122/2022) – cd Semplificazioni fiscali	<i>Proroga dichiarazione Imposta di soggiorno</i> La norma proroga dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021. Il termine ordinario del 30 giugno è previsto dal comma 1-ter, art.4, del d.lgs. n.23/2011 che individua il gestore della struttura ricettiva quale responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e della presentazione della dichiarazione , nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Lo stesso termine è richiamato dal comma 5, art.4, del dl n.50/2017, che prevede, con riferimento alle locazioni turistiche brevi, che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo , ovvero che interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli adempimenti dichiarativi .

		Si ricorda, inoltre, che in relazione all'emergenza Covid-19, il dl n.41/2021 (cd "Sostegni") ha disposto che la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2020 venisse presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno 2021.
10	Art. 20 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 (legge 122/2022) – cd Semplificazioni fiscali	<p><i>Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF</i></p> <p>Si proroga al 31 luglio 2022 il termine per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei Comuni. Il termine previgente, individuato dalla legge di bilancio 2022, era fissato al 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Si prevede inoltre che in caso di approvazione delle aliquote in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Tale ultima previsione riprende di fatto quella di carattere generale, dettata dal decreto legge n.4/2022 (dl "Sostegni ter", art. 13, co.5-bis), in base alla quale in caso di interventi di modifica alla disciplina fiscale che intervengano successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.</p> <p>Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i Comuni che abbiano precedentemente deliberato aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, e che non adottano o non trasmettono al Mef entro i termini di legge (il 20 dicembre di ciascun anno) la delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o la delibera di determinazione dell'aliquota unica, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.</p> <p>La disposizione ha il fine di garantire coerenza tra gli scaglioni dell'addizionale comunale con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che sono stati modificati per effetto del comma 2, art.1, della legge n.234/2021 (legge di bilancio 2022</p>

11	<p>Art. 35 Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 (legge 122/2022) – cd Semplificazioni fiscali</p>	<p><i>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021</i></p> <p>La norma proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto il cui importo non è determinabile dai provvedimenti di concessione e/o di autorizzazione, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (che deve essere presentata generalmente nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario). In particolare, la proroga opera nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge n.73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; • i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023. <p>Tale proroga si applica anche alla registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), nonché nei registri aiuti di Stato riguardanti il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», delle sezioni 3.1 e 3.12. Si tratta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli aiuti di importo limitato (Sezione 3.1), che non devono superare 2,3 milioni di EUR per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere) e possono essere concessi, entro e non oltre il 30 giugno 2022 - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni) - a imprese che, al 31 dicembre 2019, non si trovavano già in difficoltà. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 345 mila euro e non devono riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis". Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono invece superare i 290 mila euro per impresa. - degli aiuti per il finanziamento dei costi fissi non coperti delle imprese a causa delle perdite di fatturato (Sezione 3.12). L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e
----	---	--

		<p>copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo (periodo ammissibile). L'aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. L'importo complessivo dell'aiuto non deve superare 12 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale sopraindicato. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.</p> <p>Infine, sempre in tema di aiuti di Stato, si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, previsto in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti, previsto dal D.L. n. 137/2021.</p> <p>Si differisce infine dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) per le persone fisiche e per gli enti commerciali, relativa all'anno 2021.</p>
12	<p>Art. 8, commi 3-4 Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni- ter</p>	<p><i>Proroga esenzione canone patrimoniale attività circense</i></p> <p>La norma proroga <u>al 30 giugno 2022</u> l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante (esenzione e fondo per ristoro previsti dall'art. 65 commi 6 e 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73). Per il ristoro ai comuni dalle minori entrate si incrementa il fondo previsto di 3,5 milioni di euro per il 2022.</p>
13	<p>Art. 22, commi 3-5 Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni- ter</p>	<p><i>Proroghe termini di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia</i></p>

		La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 —in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni—il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche.
14	Art. 22 bis Decreto-legge gennaio 2022, n. 4 (Legge 25/2022) – cd Sostegni-ter	27 <i>Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili</i> La norma proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
15	Art. 33 ter Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (Legge 79/2022) – cd PNRR2	<i>Proroga del termine per contributi ai comuni fino a 1000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile</i> La norma per assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, proroga di 4 mesi i termini per iniziare l'esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 settembre), per la revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine di inizio esecuzione lavori (dal 15 giugno al 15 ottobre) e il termine di inizio esecuzione lavori da parte dei comuni che utilizzano le somme derivanti dalla revoca dei contributi (dal 15 ottobre al 15 febbraio) di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

16	Art. 16, comma 4 Decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 (legge 142/22) cd aiuti bis	<p><i>Proroga del termine per la rendicontazione degli obiettivi di servizio sociali 2021 (comma 792, L. n. 178/2020)</i></p> <p>Sono considerate valide le relazioni di monitoraggio e di rendicontazione dell'impiego delle risorse aggiuntive finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali assegnate nel 2021, se presentate entro il 30 settembre 2022 attraverso trasmissione telematica nel portale SOSE. Il termine originario, previsto mediante DPCM, era finora fissato al 31 maggio.</p> <p><i>Si ricorda che IFEL ha allestito un sistema di supporto per facilitare la rendicontazione. La quasi totalità dei Comuni ha già effettuato l'invio al portale SOSE e la proroga permetterà a tutti i Comuni ancora inadempienti di completare l'adempimento.</i></p>
	RIFERIMENTO NORMATIVO	WELFARE
1	Art. 1, commi 74-84 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<p><i>Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza</i></p> <p>La norma prevede una serie di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza. Si prevede l'obbligo per i Comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). <i>Si precisa che resta fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è disposta la decadenza dal beneficio</i> (in particolare, viene rafforzato il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISBE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...). Si prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione. Sia al momento</p>

		sia dopo l'erogazione del beneficio, si segnala che risponde di danno erariale il RUP del Comune che non esercita il potere di controllo sui dati anagrafici e non li comunica.
2	Art. 1, commi 159-171 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<i>Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza</i> La norma definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualifica gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. L'attuazione degli interventi e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata sono demandate a linee guida definite con intesa in sede di Conferenza Unificata.
3	Art. 1, comma 178 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<i>Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità</i> Il fondo per la disabilità e non autosufficienza viene ridenominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" e viene incrementato di 50 milioni di euro dall'anno 2023 all'anno 2026.
4	Art. 1, comma 390 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<i>Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo</i> Viene incrementato di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 il Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo al fine di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan.

5	Art. 1, comma 563 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<p><i>Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali, Comuni della Sicilia e della Sardegna</i></p> <p>La norma comporta l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per il 2022, di 52 milioni per il 2023, di 60 milioni per il 2024, di 68 milioni per il 2025, di 77 milioni per il 2026, di 87 milioni per il 2027, di 97 milioni per il 2028, di 107 milioni per il 2029, di 113 milioni a decorrere dal 2030. L'intervento è finalizzato ad assicurare anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento dei Lep, o di obiettivi di servizio incrementali, in materia di funzioni sociali, allineando le risorse aggiuntive a quanto già stabilito dal 2021 per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.</p>
6	Art. 1, comma 564 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<p><i>Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili</i></p> <p>La norma serve a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all'incremento delle risorse destinate nell'ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili ed indicate ai commi 172, 174 e 563.</p>
7	Art. 1, comma 677 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022	<p><i>Fondo per le non autosufficienze</i></p> <p>Il Fondo per le non autosufficienze è integrato di 15 milioni di euro per l'anno 2022.</p>
8	Art. 31 decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Legge 51/22) Cd di Ucraina	<p><i>Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina</i></p> <p>La norma contiene alcune disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione</p>

	Art. 1, comma 1, lettera c) Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 15 luglio 2022 n. 91) cd aiuti	del meccanismo europeo di protezione temporanea. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza, prevedono: <ul style="list-style-type: none"> • l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata ad Associazioni del terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 20.000 persone (aumentato dal d.l. 50/22) Viene stabilito che tali attività sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziare per tale finalità e fermo restando il ricorso ad accordi di partenariato con i Comuni sul cui territorio si attuerà l'accoglienza, allegati ad apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'ANCI con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, anche di non aver riportato condanne e non aver in corso processi penali per una serie specifica di reati e di non essere destinatari di una misura di prevenzione
9	Art. 31 bis decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Legge 51/22) Cd dl Ucraina	<i>Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina</i> L'articolo stabilisce che ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina , in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, venga riconosciuto , da parte del Commissario delegato, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite . A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione di tali misure il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.
10	Art. 33 decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Legge 51/22) Cd dl Ucraina	<i>Autorizzazione a modifiche contrattuali in deroga nel settore dell'immigrazione</i>

		La norma contiene misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione e protrae a tutto il 2022 l'impiego - che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 - sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina). Ed autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti che definiscono la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e circoscrivono i casi di modifica senza una nuova procedura di affidamento.
11	Art. 44, comma 4 Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 15 luglio 2022 n. 91) cd aiuti	<i>Contributo una tantum ai Comuni per maggior spesa sociale collegata all'accoglienza di rifugiati dall'Ucraina</i> Per rafforzare l'offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di 40.000.000 euro per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore di tali Comuni. Per la definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
12	Art. 26 Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (Legge 142/22) cd aiuti bis	<i>Incremento Fondi per le misure in materia di accoglienza</i> È prevista una rimodulazione delle ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 50 del 2022. In particolare, non essendo stato attivato nessun ulteriore posto di accoglienza diffusa del contingente massimo autorizzato ed essendo attualmente ancora in corso di attivazione il contingente relativo allo stanziamento contenuto nel precedente DL 21/2022 (art. 31, c. 1, lett. a), l'incremento del numero dei posti di accoglienza diffusa

		<p>previsto dall'art. 44, c. 1, lett. a) del d.l. n. 50/2022, originariamente disposto nel limite massimo di 15.000 unità, viene ridotto a 7.000 unità.</p> <p>Viene assegnato al Ministero dell'interno un contributo di circa 50 milioni di euro per l'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati.</p> <p>L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, nelle strutture temporanee appositamente allestite e nel Sistema di Accoglienza Integrata, gestite dal Ministero dell'Interno e dai Comuni, assicura la priorità nell'accesso ai profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.</p>
13	<p>Art. 1 Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (Legge 142/22) cd aiuti bis</p>	<p><i>Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas</i></p> <p>Vengono rafforzate, per il quarto trimestre 2022 (ottobre-dicembre), le agevolazioni del bonus sociale relative alle tariffe elettriche già riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.</p>
14	<p>Art. 2 Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (Legge 142/22) cd aiuti bis</p>	<p><i>Introduzione del “cliente vulnerabile” anche nel settore del gas</i></p> <p>Viene esteso il concetto di “cliente vulnerabile”, vigente nel settore idrico, anche nel settore del gas naturale. Sono dunque “clienti vulnerabili” i clienti civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate e che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; ✓ che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; ✓ le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

		✓ di età superiore ai 75 anni.
15	Art. 8 Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 cd aiuti ter	<p><i>Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore</i></p> <p>La norma prevede due contributi diversi, ma entrambi destinati solo agli enti del terzo settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lo stanziamento di 120 milioni per il 2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario (calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021) destinato agli enti del terzo settore che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità anche su affidamento del Comune; ✓ Lo stanziamento di 50 milioni per il 2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario (calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021) destinato genericamente a tutti gli enti del terzo settore (iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore) indipendentemente dal settore di attività. <p>Con DPCM (di concerto con il Ministro alla Disabilità, MEF e MLPS), <u>entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (23 ottobre)</u>, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo. Si segnala che dai contributi sono quindi escluse le strutture pubbliche a gestione diretta del Comune. Inoltre, nessuno di questi contributi è dedicato alle strutture per anziani non autosufficienti, che pure sono in forte sofferenza.</p>
	RIFERIMENTO NORMATIVO	ISTRUZIONE

1	<p>Art. 1, commi 172-173 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia</i></p> <p>Si dispone l'incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell'ambito del FSC a titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni. Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi crescere annualmente fino a 450 milioni per il 2026 e a 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027. Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR. La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL)</p>
2	<p>Art. 1, comma 174 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili</i></p> <p>Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.</p>
3	<p>Art. 1, commi 179-182 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità</i></p> <p>Per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola</p>

		<p>secondaria di primo e secondo grado, viene istituito il “fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità” con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022.</p> <p>Il fondo è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Unificata entro il 30 giugno di ciascun anno e per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno di ciascun anno.</p>
4	<p>Art. 1, comma 328 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Contributo scuole infanzia paritarie</i></p> <p>La norma prevede che per l'anno 2022 venga assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie, un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro, ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
5	<p>Art. 1, comma 343 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi</i></p> <p>La norma estende anche all'anno scolastico 2022/2023 la disciplina derogatoria prevista per l'anno scolastico 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.</p>
6	<p>Art. 1, comma 344 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Interventi per dimensionamento classi numerose</i></p> <p>La norma concerne misure per il dimensionamento delle classi numerose, finalizzata a favorire il diritto allo studio da parte di soggetti collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero Istruzione è autorizzato ad istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal dlgs 81/2009.</p>

7	<p>Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Incremento contributo per il rimborso del pasto al personale scolastico statale e TAR SU nelle scuole (Tabella 7 – Ministero Istruzione decreto Mef 31 dicembre 2021)</i></p> <p>Nella Tabella 7 Ministero Istruzione allegata al decreto MEF 31 dicembre 2021, sono previsti incrementi a favore dei Comuni per il 2022, 2023 e 2024 pari a 42 milioni di euro per il rimborso per la mensa del personale scolastico statale (insegnanti e personale ATA) che si aggiungono ai 62 milioni di euro attualmente previsti e circa 11 milioni di euro per il rimborso TAR SU scuole che si aggiungono ai 38,734 milioni attualmente previsti.</p>
8	<p>Art. 1, comma 533 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Manutenzione scuole</i></p> <p>La norma incrementa le risorse a favore delle Città Metropolitane e delle Province per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole, nel limite complessivo di 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.</p>
9	<p>Art. 5, comma 3 quater decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) cd milleproroghe</p>	<p><i>Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali</i></p> <p>La norma conferma anche per l'anno scolastico 2022/2023, la possibilità per i Comuni di affidare incarichi temporanei per le supplenze nelle scuole dell'infanzia paritarie, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. La</p>

		durata del servizio prestato per i succitati incarichi temporanei non è valida per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
10	Art. 5 bis decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) cd milleproroghe	<i>Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità</i> <i>Viene aumentato da 100 a 200 milioni a decorrere dall'anno 2022 il fondo per il potenziamento dei servizi di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado istituito dalla legge di bilancio 2022. Il fondo è ripartito per la quota parte di 100 milioni in favore delle regioni, delle province e delle città metropolitane con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Unificata entro il 30 giugno di ciascun anno e per la quota parte di 100 milioni in favore dei Comuni con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Città entro il 30 giugno di ciascun anno.</i>
11	Art. 1 ter decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Legge 25 febbraio 2022, n. 15) cd milleproroghe	<i>Potenziamento personale servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali</i> <i>La norma di proroga consente ai Comuni, fino a tutto l'anno scolastico 2021/2022, di assumere personale educativo, insegnante e ausiliario con contratto di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi scolastici.</i>
12	Art. 16, comma 5 Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (Legge 142/22) cd aiuti bis	<i>Recupero importi assegnati per l'incremento posti Asili nido comunali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi</i> <i>Sono uniformati i recuperi in casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio degli asili nido a quanto già previsto nel caso del potenziamento dei servizi sociali e</i>

		dell'incremento del trasporto scolastico studenti con disabilità. Le somme non utilizzate in coerenza con gli obiettivi sono recuperate al bilancio dello Stato. <i>Appare opportuno che tali recuperi siano comunque mantenuti nell'ambito del FSC per ulteriori assegnazioni finalizzate agli obiettivi sociali sottostanti le misure in questione, cosa che attualmente la norma non prevede.</i>
13	Art. 39 bis Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (Legge 142/22) cd aiuti bis	Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche La norma prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.
	RIFERIMENTO NORMATIVO	STATUS
1	Art. 1, commi 583-587 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022 Decreto ministeriale 30 maggio 2022	Indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente: a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani; b) 80 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; c) 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; d) 45 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 35 per cento per i Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

		<p>f) 30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;</p> <p>g) 29 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;</p> <p>h) 22 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;</p> <p>i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.</p> <p>La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.</p> <p>Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583.</p> <p>Vengono stanziati le risorse per l'attuazione della presente norma incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.</p> <p>In attuazione della norma si segnala il decreto del Ministero dell'Interno 30 maggio 2022 "Riparto del fondo di 110 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni"</p>
2	<p>Art. 13 ter decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (LEGGE 28 marzo 2022, n. 25) cd sostegni ter</p>	<p>Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale</p> <p>La norma interviene sul tema dell'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale disciplinata dal D. Lgs. n. 39/2013.</p> <p>In particolare, viene previsto che, in deroga al regime ordinario disciplinato dal comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto, fino al 31 dicembre 2022, a coloro che nell'anno</p>

		<p>precedente siano stati componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, possono essere conferiti i seguenti incarichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ incarichi amministrativi di vertice regionale; ✓ incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; ✓ incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; ✓ incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. <p>La norma in oggetto prevede che, dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame fino al 31 dicembre 2022, gli incarichi assegnati in deroga sono validi fino alla scadenza naturale dell'incarico. Pertanto, la durata degli incarichi, in deroga alla regola ordinaria sull'inconferibilità, può andare anche <u>oltre il 31 dicembre 2022</u> purché assegnati prima di tale data.</p>
3	<p>Art. 16, comma 9-sexies Decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (Legge 142/22) cd aiuti bis</p>	<p><i>Status dei consiglieri comunali degli organi istituiti da legge regionale nell'ambito di fusione di comuni</i></p> <p>Si stabilisce l'applicazione delle norme sullo status degli amministratori locali, contenute nel testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.</p>
	<p>RIFERIMENTO NORMATIVO</p>	<p>PICCOLI COMUNI, FUSIONI E UNIONI</p>
1	<p>Art. 1, commi 353-356 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 LEGGE DI BILANCIO 2022</p>	<p><i>Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne</i></p> <p>La norma prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni. Gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro</p>

		proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.
2	Art. 31 quater Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Legge 51/2022) - cd Crisi Ucraina	<p><i>Fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali</i></p> <p>La norma conferma, per quantificare il contributo statale alle fusioni, la percentuale del 60% dei trasferimenti attribuiti ai singoli Comuni al 2010. Viene modificato il tetto massimo attribuibile che passa dai 2 milioni di euro per tutte le fasce di popolazione ai 10 milioni di euro per le fusioni che diano origine a Enti complessivamente superiori a 100.000 abitanti tranne le fusioni per incorporazione. Per i nuovi Enti inferiori a 100.000 abitanti il contributo massimo resta di 2 milioni di euro.</p> <p>Infine, ai Comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, un procedimento di fusione è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione.</p>
3	Art. 38 Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Legge 91/2022) - cd Aiuti	<p><i>Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale</i></p> <p>La norma stabilisce che, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del più ampio progetto "Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale", finanziato col Fondo complementare al PNRR e di titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale della società Poste Italiane per la sua realizzazione, saranno istituiti degli "sportelli unici" di prossimità per l'erogazione di servizi pubblici a cittadini ed imprese. Per l'implementazione del suddetto progetto il MISE, il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipuleranno delle convenzioni con le amministrazioni competenti per i servizi che saranno resi disponibili per il tramite dei suddetti sportelli, inclusa l'acquisizione dei dati necessari all'emissione della Carta d'Identità Elettronica, in</p>

		deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente. Al personale delle strutture territoriali di Poste Italiane che si occuperà dello svolgimento delle attività legate all'erogazione dei servizi convenzionati e solo nell'ambito delle modalità definite all'interno dalle singole convenzioni, verrà attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio che potrà procedere, tra le altre, alle attività di identificazione degli interessati e di acquisizione dei dati, anche biometrici, e della firma grafometrica degli stessi. Le modalità di accesso ai dati e alle informazioni detenute dalle singole Amministrazioni saranno disciplinate nelle convenzioni su citate, eccezion fatta per le banche dati in uso alle Forze di Polizia.
4	Art. 16, comma 7 Decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 – cd Aiuti bis	<i>Modifica dei termini per l'utilizzo dei fondi per la progettazione territoriale a favore dei Comuni delle regioni del Mezzogiorno, dell'Umbria e delle Marche nonché delle aree interne</i> L'utilizzo dei fondi (dl n. 91/2017, art. 6-quater), di cui sono beneficiari i Comuni con popolazione inferiore <u>ai 30.000 abitanti</u> , le Città metropolitane e le Province, è consentito entro 12 mesi dal decreto di riparto (anziché entro 6 mesi). Viene inoltre estesa ai Comuni fino a 20.000 abitanti (anziché 5.000) la facoltà di impegnare i fondi sulla base di un "documento di indirizzo della progettazione", mediante l'affidamento di incarichi per la redazione di studi di fattibilità tecnica ed economica con procedura semplificata (art. 1, dl n. 76/2020), ferma restando la coerenza degli obiettivi. La gestione dei contributi in questione è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale.
5	Art. 34 Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 – cd Aiuti-ter (in fase di conversione)	<i>Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate</i> Vengono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2022 per completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate. Tale finanziamento può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione <u>non superiore a 3.000 abitanti</u> , collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027.

6	Art. 25 Legge 118/2022 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021	<p><i>Norme in materia di servizi postali</i></p> <p>La norma apporta modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. Con una modifica richiesta dall'ANCI, viene assicurata la fornitura permanente del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese in tutti i punti del territorio nazionale, aspetti particolarmente sentiti in molti piccoli Comuni. Nello specifico, la disposizione è volta a garantire la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese e di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.</p>